



Negozi, Uffici, Esercizi vari

Contratto di assicurazione
per la tutela del patrimonio e dei beni

Mod. 5062/FI RCG - Ed. 12/10

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
 - Condizioni di Assicurazione
- deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

**REALE
MUTUA**
ASSICURAZIONI

Parte del tuo mondo.

**Negozi, Uffici,
Esercizi vari**

Assicurazione Responsabilità Civile

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI	Pag.	5
CONDIZIONI GENERALI	Pag.	6
Condizioni speciali	Pag.	13
Estensioni di garanzia	Pag.	20

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono *in corsivo*.

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono evidenziate in carattere *corsivo*.

ADDETTO

Il titolare dell'*esercizio*, i suoi familiari, i dipendenti, gli apprendisti e chiunque altro, esclusi i subappaltatori e loro dipendenti, presta la sua opera – a qualsiasi titolo – per conto dell'*esercizio* stesso.

APPALTATORE

La persona o l'*esercizio* cui l'*Assicurato* cede direttamente l'esecuzione di parte dei lavori o ne autorizza l'esecuzione.

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Chi stipula il contratto di assicurazione.

COSE

Gli oggetti materiali, gli animali ed i veicoli, intendendosi per questi ultimi, quelli indicati all'art. 47 del Codice della Strada.

ESERCIZIO

I locali, le installazioni, gli spazi recintati e le aree adiacenti e/o pertinenti dove si svolge, nell'ubicazione precisata, l'attività descritta in *polizza*.

FATTURATO

Il volume degli affari (**esclusa I.V.A.**) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A.

FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale la *Società* presta la garanzia.

MERCEDI

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute – comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura, ad operai inclusi gli apprendisti. Quanto dovuto per prestazioni di personale operaio temporaneo regolarmente assunto. Le *retribuzioni* convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti.

POLIZZA

I documenti che provano il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta alla *Società*.

RETRIBUZIONI

Quanto corrisposto dal datore di lavoro, al lordo delle ritenute – comprese le indennità fisse, i premi e le gratifiche, nonché i compensi speciali di qualsiasi natura, ad impiegati, quadri e dirigenti. Quanto dovuto per prestazioni di lavoratori parasubordinati e di personale impiegatizio temporaneo regolarmente assunto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SOCIETÀ

La Società Reale Mutua di Assicurazioni.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Non sono considerati terzi:

- a il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché ogni altro parente o affine con lui convivente;**
- b quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto 1.A.a;**
- c le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, nonché gli appaltatori ed i loro dipendenti.** Questa esclusione dal novero dei terzi non vale per gli appaltatori delle attività e/o dei lavori previsti al punto 2 "Rischi compresi"; **detti appaltatori ed i loro dipendenti sono però considerati terzi unicamente per danni conseguenti a morte o a lesioni personali.**

I lavoratori parasubordinati sono considerati terzi, per i soli danni a cose, sempre che non subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale all'attività

assicurata, e purchè non ricorrano le ipotesi indicate nelle lettere a, b, c del presente punto 1-A nei quali casi non sono comunque considerati terzi.

B **Responsabilità verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a** ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art.13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b** ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1.B.a, per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio **dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL, non inferiore al 6%.**

La garanzia vale altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti **limitatamente alle somme richieste dall'INAIL mediante l'azione di rivalsa** ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n.222.

2 RISCHI COMPRESI

a L'assicurazione, oltre che per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività principale dichiarata in *polizza*, si intende operante anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato sia per fatto proprio, sia per fatto di propri dipendenti, sia per fatto di eventuali *appaltatori*, in relazione ai rischi complementari esclusivamente finalizzati a soddisfare esigenze gestionali interne dell'esercizio quali pulizia e vigilanza o a realizzare attività dopolavoristiche dei dipendenti dell'Assicurato.

b L'assicurazione vale anche:

- 1) per operazioni di prelievo e/o consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico;
- 2) nel caso di morte o di lesioni personali cagionate a terzi in occasione di rapine;
- 3) per insegne e cartelli anche se all'esterno dell'esercizio.

c L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni subiti da:

- 1) veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato;
- 2) veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito dell'esercizio;
- 3) veicoli sotto carico, scarico, rifornimento, lavaggio, sgrassaggio, graffiatura;
- 4) cose trovantesi sui veicoli sopraindicati.

La garanzia di cui alla presente lettera c vale anche se i veicoli e le cose risultino di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato o di *appaltatori* delle attività e/o dei lavori di cui al punto 2.a e **viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 50 per ogni veicolo danneggiato e/o per le cose trovantesi sullo stesso; si conferma che restano comunque**

esclusi i danni da furto, quelli da incendio delle cose dell'Assicurato o da lui detenute, nonché i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.

3 PERSONALE TEMPORANEO

Nel caso in cui il *Contraente* si avvalga di personale temporaneo regolarmente acquisito in base alle norme di legge, la garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante al *Contraente* per fatto di detto personale temporaneo, nonché per la responsabilità civile di quest'ultimo mentre svolge attività per conto del *Contraente*.

Inoltre, detto personale, è considerato terzo per morte o lesioni personali, **sempreché non sia operante la garanzia R.C.O. di cui al punto 1 - B "Oggetto dell'assicurazione"**.

4 RISCHI ESCLUSI SALVO PATTO SPECIALE

Sono esclusi dall'assicurazione, salvo patto speciale che estenda espressamente la garanzia di R.C.T. e di R.C.O., i danni derivanti:

a dalla detenzione e/o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

b dalla detenzione e/o dall'impiego di esplosivi.

Sono esclusi dall'assicurazione, salvo patto speciale che estenda espressamente la garanzia di R.C.T., i danni:

c provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

attività, salvo quanto indicato al punto 2 “Rischi compresi” o altrimenti espressamente previsto.

Sono inoltre esclusi dall'*assicurazione* di R.C.T. i danni:

- d derivanti dalla detenzione e/o dall'impiego di aeromobili;
- e di cui l'*Assicurato* debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- f derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- g cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- h cagionati da opere ed installazioni in genere, dopo l'ultimazione dei lavori o qualora si tratti di operazioni di riparazione, rifornimento, manutenzione o installazione, quelli non avvenuti durante l'esecuzione delle operazioni stesse.

5 RISCHI ESCLUSI

La garanzia R.C.T. non comprende, in ogni caso, i danni:

- a conseguenti a: inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- b cagionati alle persone trasportate su veicolo – per il quale non sia consentito il trasporto di persone – che risulti di proprietà dell'*Assicurato* od allo stesso in consegna, custodia, uso; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a

queste equiparate di veicoli a motore e dalla navigazione di natanti a motore;

- c provocati a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; alle cose che vengano trasportate, rimorchiate, trainate, sollevate, caricate o scaricate; ad opere o cose che vengano costruite, poste in opera, rimosse, manutenu- te, riparate dall'*Assicurato*; ad opere e cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori. A deroga parziale delle limitazioni di cui alla presente lett. c, restano ferme le estensioni di garanzia di cui al punto 2 lett. c;
- d provocati a natanti e aeromobili sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'*Assicurato* o da questi detenute; da furto; dovuti ad errori, omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili; da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge;
- f derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'*assicurazione* vale per i danni che si verificano nel territorio di tutti i Paesi Europei.

7 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

giorno indicato in *polizza* se il *premio* o la prima rata di *premio* è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga i *premi* o le rate di *premio* successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

I *premi* devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società*.

8 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il *premio* è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in *polizza* ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo normalmente di 12 mesi, salvo esplicita pattuizione di *polizza*, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del *premio*, fermo il *premio* minimo stabilito in *polizza*.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il *Contraente* deve fornire per iscritto alla *Società* i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- a** delle *mercedi*;
- b** delle *retribuzioni*;
- c** del *fatturato*;
- d** degli altri elementi variabili eventualmente contemplati in *polizza*.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione della *Società* sull'ammontare dell'eventuale conguaglio.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della *Società*.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei

dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la *Società* deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il *premio*, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il *Contraente* abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la *Società* di agire giudizialmente e di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il *Contraente* non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del *premio*, la *Società*, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i *sinistri* accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del *Contraente* la regolazione del *premio* risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i *sinistri* che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta, verranno liquidati in proporzione al rapporto esistente tra il *premio* pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei *massimali* ridotti in ugual misura.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del *premio* dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Il *Contraente*, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

punto, deve anche fornire, a richiesta della *Società* la fotocopia dell'apposito modulo – spedito dall'INAIL al *Contraente* con raccomandata – con il quale l'Istituto comunica il conteggio del premio definitivo e richiede al *Contraente* stesso il versamento dell'importo dovuto in sede di regolazione *premio*.

Qualora il *premio* sia convenuto, anche in parte, in base al *fatturato*, il *Contraente*, per l'adempimento degli obblighi di cui al presente punto, deve anche fornire, a richiesta della *Società* la fotocopia del registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, previsti dalla legge I.V.A.. La *Società* ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il *Contraente* è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

9 VARIAZIONE DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione scritta alla *Società* e valgono le disposizioni degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.

10 VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE

L'*Assicurato/Contraente* stipula per sé e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l'erede o con gli eredi cui sia stato assegnato l'esercizio. Nel caso di fusione dell'esercizio, il contratto continua con l'esercizio che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con l'esercizio nella sua nuova forma o sotto la nuova de-

nominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento dell'esercizio o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'*Assicurato/Contraente*, suoi eredi o aventi causa, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, alla *Società*, la quale nei 30 giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni.

11 ALIENAZIONE DELL'ESERCIZIO

In caso di alienazione dell'*esercizio*, il *Contraente* deve darne comunicazione alla *Società* e trasmettere all'acquirente l'obbligo di continuare il contratto.

L'*assicurazione*, se il *premio* è pagato, continua a favore dell'acquirente per 15 giorni da quello dell'alienazione. Trascorso questo termine, se l'acquirente non ha chiesto la voltura a suo nome, l'*assicurazione* cessa.

La *Società*, nei 30 giorni alla richiesta di voltura del contratto, ha facoltà di recedere dallo stesso con preavviso di 15 giorni.

12 ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Il *Contraente* deve dare comunicazione alla *Società* della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente *assicurazione*. La *Società*, entro 30 giorni dalla comunicazione, può recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

12 bis DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*As-*

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

sicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

13 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società* entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (art. 1915 del Codice Civile).

Agli effetti dell'*assicurazione R.C.O.*, il *Contraente* deve denunciare soltanto i *sinistri* per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni.

14 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La *Società* assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la *Società*, a richiesta dell'*Assicurato*, e ferma ogni altra condizione di *polizza*, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'*Assicurato* sono a carico della So-

cietà entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra *Società* ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

La *Società* non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

15 INDICIZZAZIONE DEL CONTRATTO (opera se nella casella "indicizzazione" del modulo di polizza 5062/9 RCG è riportata l'indicazione "SI")

Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la *polizza* è indicizzata e pertanto si adegua seguendo le variazioni mensili dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pubblicato dall'ISTAT.

Mentre il *premio* di *polizza* sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle prestazioni, escluse le *franchigie*, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di *sinistro*, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l'indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del *sinistro* e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del *contratto*.

Ad ogni scadenza annuale del *premio* il *Contraente* e la *Società* hanno la facoltà di bloccare l'indicizzazione con riferimento all'ultima variazione intervenuta.

16 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto del *risarcimento*, la *Società* può recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni. In tale caso la *Società* rimborsa al Con-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

traente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

17 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria, con il massimo di due anni e così di seguito.

18 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere approvate per iscritto.

19 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

20 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

(Ad integrazione delle Condizioni Generali, regolano l'assicurazione quando essa sia riferita ad una o più dei rischi o delle ipotesi sottoindicate)

21 PLURALITÀ DI ASSICURATI

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimi convenuti in *polizza* per *sinistro* il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli *Assicurati*.

Tuttavia il *massimale* verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del *Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri *Assicurati*.

22 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SU STRADE O AREE PRIVATE

Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esista una contemporanea e valida assicurazione di R.C.A. (Responsabilità Civile Autoveicoli), la garanzia di cui alla presente *polizza* viene prestata, fermi i *massimali* nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto a tale copertura R.C.A.

23 LAVORI E/O ATTIVITÀ SVOLTI AL DI FUORI DELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO

Per le attività e/o lavori svolti al di fuori dell'ambito dell'*esercizio*, l'*assicurazione* viene regolamentata anche dalle norme sottoindicate.

L'*assicurazione* comprende la responsabilità civile dell'*Assicurato* per:

- a** danni di cui al punto 2 "Rischi compresi" lett. c con le limitazioni ivi indicate;
- b** danni a *cose* altrui derivanti da incendio di *cose* dell'*Assicurato* o dallo stesso detenute;

c danni ai locali di terzi nei quali si svolgono i lavori e/o le attività; alle *cose* di terzi trovantesi nei locali stessi; alle *cose* di terzi trovantesi nello stretto ambito di esecuzione dei lavori e/o attività, quando questi si svolgano all'aperto.

In merito ai danni di cui al precedente punto 23.b la garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite stabilito in *polizza* per danni a *cose* , ma con il massimo di € 15.500.

In merito ai danni di cui al precedente punto 23.c, anche se dovuti ad incendio delle *cose* dell'*Assicurato* o dallo stesso detenute, la garanzia è prestata con l'applicazione su ogni *sinistro* di uno *scoperto* a carico dell'*Assicurato* pari al 10% del danno con il minimo di € 50.

L'*assicurazione* non è operante invece per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi; da errori od oscillazioni di tensione o di pressione.

24 ASSOCIAZIONI SPORTIVE - SOCIETÀ E SCUOLE SPORTIVE

L'*assicurazione* vale anche per la responsabilità civile personale degli associati e/o allievi e/o iscritti mentre partecipano alle attività per conto dell'esercizio assicurato, nonché per i rischi derivanti dal servizio di bar e dalla proprietà delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, **esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cindromi, velodromi, sferisteri.**

Sempre salvo patto speciale, la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone diverse da associati, da allievi e da iscritti.

Coloro i quali prendano parte attiva alle discipline sportive, **esclusi istruttori, alle-**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

natori e simili, sono considerati terzi, limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime (come definite dall'art. 583 del Codice Penale).

L'assicurazione non è operante per le responsabilità facenti capo agli Assicurati quali associati o affiliati a "Federazioni", "Centri sportivi" e simili, a meno che si tratti di responsabilità che, a prescindere dalla predetta associazione o affiliazione, sarebbero egualmente a carico degli *Assicurati* ai sensi di legge.

25 AUTORIMESSE - AUTOSILI

È compreso il rischio relativo all'esistenza di officina meccanica con non più di 3 *addetti*. **Sono esclusi invece i rischi connessi all'esistenza di distributori automatici di carburante e di impianti di lavaggio automatico e semiautomatico.**

26 BAR - CAFFÈ - CREMERIE - BOTTIGLIERIE - PASTICCERIE - GELATERIE - RISTORANTI - AUTOGRILL - TRATTORIE - ROSTICCERIE - PIZZERIE - TAVOLE CALDE - BIRRERIE - SELF-SERVICE - MENSE AZIENDALI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Salvo patto speciale la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di sale da ballo, sale da giochi, sale da biliardo con più di 3 biliardi, servizio di alloggio.

27 CLINICHE, AMBULATORI E TOILETTE PER ANIMALI - PENSIONI PER ANIMALI - CANILI - CENTRI DI ADDESTRAMENTO E DI ALLEVAMENTO DI CANI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per danni: verificatisi durante la consegna o il prelievo degli animali al domicilio dei clienti; cagionati e subiti al di fuori dell'*esercizio* da animali sfuggiti al controllo degli *addetti*; avvenuti durante la partecipazione a esposizioni, mostre e manifestazioni in genere.

Si conferma che restano in ogni caso esclusi: i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree a queste equiparate; i danni agli animali in consegna e/o custodia e quelli agli animali stessi conseguenti ai trattamenti cui vengono sottoposti.

28 FARMACIE

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte degli *addetti* alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

29 INSTALLAZIONE E IMPIANTI SPORTIVI

La garanzia vale anche per la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* dalla proprietà degli impianti e delle installazioni per i quali è prestata l'*assicurazione*.

La garanzia comprende i servizi di bar, **ma non comprende i servizi di ristoranti, tavole calde e simili, anche se organizzati a self-service.**

Coloro i quali prendano parte attiva alle discipline sportive sono considerati terzi, **limitatamente al caso di morte o di lesioni personali gravi o gravissime** (come definite dall'art. 583 del Codice Penale).

30 MANEGGI E GALOPPATOI

L'*assicurazione* viene prestata anche per conto e nell'interesse dei proprietari dei cavalli nonché delle persone che li cavalcano per il tempo in cui se ne servono.

La garanzia è anche operante in occasione di gare e relative prove e allenamenti, per i danni verificatisi all'esterno dell'*esercizio* in occasione di passeggiate a cavallo.

L'assicurazione non vale invece: per i danni subiti dai cavalli e dalle persone che li cavalcano o li conducono; per i rischi relativi alla proprietà ed all'esercizio di eventuali tribune.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

31 MANIFESTAZIONI A CARATTERE PERMANENTE:

Musei - Sale d'asta - Gallerie d'arte - Esposizioni - Mostre - Fiere

La garanzia comprende i rischi relativi a insegne, cartelli e striscioni pubblicitari.

Salvo patto speciale, sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a servizi di bar, ristoranti, tavole calde e simili, anche se organizzati a self-service.

32 NEGOZI IN GENERE E DEPOSITI COMMERCIALI

L'assicurazione non è valida se l'Assicurato detiene merci pericolose (gas, infiammabili, tossici, corrosivi, esplosivi e simili) non in conformità alle norme disciplinanti l'esercizio della sua attività.

33 NIGHT-CLUBS - DISCOTECHES - RITROVI - SALE DA BALLO - SALE DA GIOCHI E SIMILI - CIRCOLI RICREATIVI E CULTURALI - CINEMATOGRAFI - TEATRI - SALE DI SPETTACOLI - SALE DI CONCERTI E CONFERENZE

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar.

Sono considerati terzi, **limitatamente al caso di loro morte o di lesioni personali**, gli artisti e gli orchestrali.

Salvo patto speciale, la garanzia non comprende i rischi relativi a campi ed impianti sportivi, a servizi di ristorante, tavole calde e simili, anche se organizzati a self-service.

34 OSTELLI - RIFUGI - RESIDENCES - VILLAGGI TURISTICI - CLUBS DI VACANZE - CAMPEGGI

La garanzia comprende i rischi relativi a: bungalows; tende; servizi di bar, ristoranti, tavole calde e simili, anche se organizzate a self-service; minimarkets; trattenimenti danzanti esclusivamente all'aperto (compresi i danni corporali ad artisti ed orchestrali); alberi;

strade; opere di recinzione, reti telefoniche, elettriche e del gas poste anche al di fuori dell'esercizio per l'allacciamento alle reti principali; installazioni fisse e mobili; attrezzature per giochi e attività sportive.

Salvo patto speciale, la garanzia non comprende i rischi relativi a imbarcazioni, stabilimenti balneari e piscine.

Per quanto concerne i campeggi, la garanzia è operante, a parziale deroga del punto 5 "Rischi esclusi" lett. c anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle tende e alle attrezzature da campeggio dei clienti (esclusi i veicoli, per i quali valgono le norme di cui al punto 2 "Rischi compresi") da rovina totale o parziale di fabbricati, tettoie, opere di recinzione, pennoni portabandiera, alberi, pali o linee telefoniche e/o elettriche, installazioni fisse o mobili.

35 RISERVE DI CACCIA

La garanzia comprende la responsabilità personale dei titolari, dei soci e degli *addetti* alla riserva durante lo svolgimento delle attività venatorie **con l'esclusione dei rischi obbligatoriamente assicurati ai sensi della legge n. 157 del 11 febbraio 1992 e successive modificazioni.**

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà di attrezzature inerenti all'esercizio della caccia nella riserva stessa. **L'assicurazione è operante anche per i danni verificatisi fuori dal territorio della riserva esclusivamente però in occasione di sconfinamenti. Sono comunque esclusi dalla garanzia i danni alle coltivazioni di qualsiasi specie. Salvo patto speciale, la garanzia non comprende i rischi relativi a servizi di bar, ristoranti, tavole calde e simili, anche se organizzati a self-service.**

36 RISERVA DI PESCA

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà di attrezzature inerenti

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

alla pesca nella riserva **con l'esclusione di dighe.**

Salvo patto speciale, la garanzia non comprende i rischi relativi a imbarcazioni e a servizi di bar, ristoranti, tavole calde e simili, anche se organizzati a self-service.

37 SALONI DI BELLEZZA - ISTITUTI PER TRATTAMENTI ESTETICI - CLUBS E CENTRI GINNICI - SAUNE E IMPIANTI SIMILARI

La validità dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle altre persone addette all'esercizio, dei requisiti eventualmente richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta nonché dall'effettuazione, ove richiesto, dei necessari controlli medici ovvero, in alternativa, alla presentazione, da parte dei clienti, di dichiarazione medica scritta attestante l'idoneità ad essere sottoposti ai trattamenti o ad usufruire delle attrezzature ed impianti.

La garanzia comprende anche i danni cagionati in occasione di servizi prestati a domicilio dei clienti.

Salvo patto speciale, la garanzia non comprende i rischi relativi a campi ed impianti sportivi, a servizi di bar, ristoranti, tavole calde e simili, anche se organizzati a self-service.

38 STABILIMENTI BALNEARI

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar, all'esercizio di campi da bocce e da tennis, nonché di una pista da ballo all'aperto.

Salvo patto speciale, la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi non da bocce e tennis, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio non a motore), sale da ballo non all'aperto, night-clubs, discoteche non all'aperto, ristoranti, tavole

calde e simili, anche se organizzate a self-service.

39 UFFICI E AGENZIE COMMERCIALI - STUDI PROFESSIONALI - BANCHE - CASSE DI RISPARMIO - ISTITUTI DI CREDITO

La garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'uso o dalla gestione dei locali adibiti a ufficio, agenzia o studio, dell'arredamento e delle attrezzature ivi esistenti; **rimangono invece esclusi i danni derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.**

40 VENDITA DI VEICOLI NATANTI NUOVI E USATI: Concessionari - Commissionari - Autosaloni

È compreso il rischio relativo all'esistenza di ufficio commerciale, salone di esposizione, magazzino per la vendita di pezzi di ricambio, officina meccanica, stazione di lavaggio, grassaggio e grafitatura, autorimessa, colonnine di distribuzione di carburante. Per quanto riguarda i veicoli si applicano le seguenti norme:

- a** a parziale deroga del punto 4 "Rischi esclusi salvo patto speciale" lett. h, la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da veicoli dei clienti, al di fuori dell'ambito dell'esercizio, in conseguenza di incidente di circolazione cagionato da difetto di riparazione e manutenzione riferibile all'Assicurato stesso e **purché avvenuto entro 3 mesi dalla riparazione e manutenzione. Per quanto riguarda i danni subiti dai veicoli dei clienti si applica, per ogni sinistro, una franchigia assoluta di € 50;**
- b** la garanzia di cui al punto 2 "Rischi compresi" lett. c non vale per i veicoli che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia per la vendita.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Per quanto riguarda i natanti si conferma l'esclusione dalla garanzia dei danni a natanti in consegna e/o custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

41 ALBERGHI - PENSIONI - MOTELS A TIPO ALBERGO

L'*assicurazione* vale anche per i servizi accessori di lavanderia, stireria, bar, ristorante, dehors, piscina, impianti sportivi e per giochi, parrucchieri, parcheggio, autorimessa, nonché per i rischi relativi all'esistenza di parco e giardino.

La garanzia non comprende – salvo patto speciale – i servizi di sala da ballo, night-club, discoteca, stabilimento balneare, stabilimento termale.

A parziale deroga dei punti 4 “Rischi esclusi salvo patto speciale” lett. e, 5 “Rischi esclusi” lett. c (relativamente a danni provocati a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo) e 5 “Rischi esclusi” lett. e (relativamente a danni derivanti da incendio o da furto), l'*assicurazione* comprende la responsabilità civile prevista dagli artt. 1783, 1784, 1785 bis del C.C. (nel testo di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 316) per danni alle cose dei clienti, derivanti da sottrazione, distruzione e deterioramento.

L'*assicurazione* è prestata nella “Forma di garanzia” scelta dall'*Assicurato* fra quelle indicate nella tabella che segue (punto 41.A):

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

41.A Forme di garanzia

A) COMBINAZIONI DI MASSIMALI. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese:

	01	02	03	04	05
per ogni sinistro.....	€ 500.000	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 2.000.000	€ 2.000.000
ma con i seguenti limiti					
a) per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali (garanzie R.C.T. ed R.C.O.)	€ 250.000	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
b) in caso di sottrazione, distruzione, deterioramento di cose portate o consegnate dai clienti (Legge 10/6/1978, n. 316):					
1) per ogni cliente o per più clienti danneggiati nelle cose portate o consegnate, in seguito ad incendio, esplosione o scoppio..... di	€ 250.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 1.000.000
2) per ogni cliente o per più clienti danneggiati nelle cose consegnate in custodia all'albergatore in seguito a sottrazione di cose poste in mezzo di custodia (come definiti a pag. 24)	€ 50.000	€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 150.000
3) per ogni cliente danneggiato nelle cose portate o consegnate in seguito ad evento diverso da quelli indicati ai precedenti punti 1) e 2)..... di	€ 7.500	€ 7.500	€ 15.000	€ 15.000	€ 20.000
4) per più clienti danneggiati nelle cose portate o consegnate in seguito ad evento diverso da quelli indicati ai precedenti punti 1) e 2)..... di	€ 50.000	€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 150.000
c) per danneggiamenti a cose, anche se appartenenti a più persone, diversi da quelli di cui alla precedente lett. b)	€ 50.000	€ 500.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
B) SCOPERTO CON MINIMO. Su ogni sinistro a cose dei clienti di cui ai precedenti punti b3) e b4) viene applicato uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dei danni con il minimo di:.....	€ 100	€ 100	€ 150	€ 150	€ 200

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

41.B Definizioni (relative alla Condizione Speciale 41)

Ai fini di una corretta applicazione della "Forma di garanzia" scelta, si rinvia alle seguenti definizioni:

INCENDIO: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE: sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità, verificatosi sia all'interno che all'esterno dell'albergo. **Sono esclusi i danni provocati da ordigni esplosivi o materie esplodenti.**

SCOPPIO: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione o ad ordigni esplosivi, verificatosi sia all'interno che all'esterno dell'albergo.

COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI

(Legge 10/6/1978, n. 316)

a Cose portate - Si intendono per tali:

- 1) quelle che si trovano nell'albergo durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 2) quelle assunte in custodia dall'albergatore fuori dell'albergo, sempre durante il tempo nel quale il cliente dispone dell'alloggio;
- 3) quelle assunte in custodia dal-

l'albergatore, sia fuori sia dentro l'albergo durante un periodo di tempo ragionevolmente precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio.

b Cose consegnate - Sono quelle consegnate in custodia all'albergatore nell'albergo.

MEZZI DI CUSTODIA - Contenitori appositamente costruiti per la custodia di valori aventi, come minimo, i seguenti requisiti:

Pareti e battenti di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.).

Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipla o a lama continua posti su almeno due lati del battente, rifermato con serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.

Peso minimo: Kg. 200.

I contenitori di peso inferiore dovranno essere murati e avere un dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo del contenitore stesso in modo che questo, una volta incassato o cementato nel muro, non possa essere sfilato dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

(Operanti solo se le relative caselle “Estensioni di garanzia” del modulo di polizza 5062/9 RCG sono espressamente contrassegnate)

A TERZI DIPENDENTI NON INAIL

A parziale deroga del punto 1 “Oggetto dell’*assicurazione*” lett. c, i dipendenti dell’*Assicurato* non soggetti all’obbligo di assicurazione all’INAIL sono considerati terzi nei confronti di tutti gli *Assicurati* previsti in *polizza*, **limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime** (come definite dall’art. 583 del Codice Penale).

B DEPOSITO PRESSO GUARDAROBA CUSTODITO

A parziale deroga del punto 5 “Rischi esclusi” lett. c e del punto 4 “Rischi esclusi salvo patto speciale” lett. e, l’*assicurazione* comprende – **fino alla concorrenza massima di € 260 per ogni danneggiato** – la responsabilità derivante a’ sensi di legge per le cose consegnate in custodia presso l’apposito servizio di guardaroba custodito. **L’assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, marche, titoli di credito e valori in genere.**

C PROPRIETÀ DEI FABBRICATI DOVE SI SVOLGE L’ATTIVITÀ

A parziale deroga del punto 4 “Rischi esclusi salvo patto speciale” lett. f, l’*assicurazione* si estende alla responsabilità civile derivante all’*Assicurato* dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l’attività descritta in *polizza* e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. **La garanzia non comprende i danni derivanti: da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione; da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da**

insalubrità dei locali; da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione.

D DANNI POSTUMI DA SOMMINISTRAZIONE E/O VENDITA DEI PRODOTTI

A parziale deroga del punto 4 “Rischi esclusi salvo patto speciale” lett. g, l’*assicurazione* si estende alla responsabilità civile derivante all’*Assicurato* a’ sensi di legge per danni provocati a terzi dai prodotti dopo la somministrazione e/o vendita. Per questa specifica estensione di garanzia valgono anche le seguenti norme:

- 1 l’*assicurazione* è operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati dall’*Assicurato* e comunque non contrassegnati da marchio proprio dell’*Assicurato* stesso; questa limitazione non è tuttavia valida per i prodotti venduti direttamente al dettaglio nell’*esercizio*;
- 2 la garanzia vale sempreché la somministrazione o vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell’*assicurazione*;
- 3 il *massimale* per *sinistro* rappresenta anche la massima esposizione della *Società* per anno assicurativo;
- 4 per maggior chiarezza si conferma che restano esclusi dalla garanzia:
 - ◆ le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
 - ◆ le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
 - ◆ danni derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all’uso ed alle necessità cui sono destinati, ma sono tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi.

S E R V I Z I O

Buongiorno Reale




Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongionnoreale@realemutua.it

**Il tuo Agente e Buongiorno Reale:
e non sei mai solo**

Per ulteriori informazioni:



SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI

Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia) - tel. +39 0114 311 111
fax +39 0114 350 966 - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi

